

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA LA PROVINCIA DI GROSSETO
E
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME, I COMUNI E IL CSA DI GROSSETO PER
IL FUNZIONAMENTO
DELL' "OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE"

- Visto l'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni, che attribuisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche, delegando il Governo a emanare apposito regolamento;
- Visto il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche emanato con DPR n. 275 dell'8 marzo 1999;
- Visto il D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 che disciplina l'organizzazione del Governo e il relativo regolamento attuativo, concernente la riforma organizzativa del Ministero della Pubblica Istruzione e delle sue diramazioni territoriali, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2000;
- Visto il Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali degli istituti scolastici emanato con DPR n. 233 del 18 giugno 1999;
- Visto il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, e in particolare gli articoli 138 e 139, che disciplinano le nuove competenze degli enti locali in materia scolastica;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 68 della L. 17 maggio 1999 n. 144, emanato con DPR n. 257 del 12 luglio 2000, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative;
- Vista la convenzione stipulata tra Ministero dell'Istruzione e la Regione Toscana l'11 aprile 2000, finalizzata alla realizzazione del Sistema Informativo Scolastico Regionale (SISR);
- Vista la L.R. 26 luglio 2002, n.32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro":*
- Visto il "Piano di Indirizzo generale integrato" approvato dalla Regione Toscana con Deliberazione CRT n. 137 del 29.7.2003 (e succ. mod. e integraz.), e relativo Regolamento di attuazione approvato con Deliberazione CRT n. 869 del 21/7/2003 (e succ. mod. e integraz.).
- Visto il D.Lgs 76/2005, che riunifica l'obbligo scolastico e quello formativo nel "diritto dovere", prevedendo all'art.3 l'ampliamento della banca dati dei giovani dai 15 ai 18 anni alla fascia 6 – 18 anni;*
- Vista la Legge 28 marzo 2003, n.53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*

premessi che:

- sulla base di quanto disposto dalla Legge 59/97, dal D.Lgs 112/98, dal DPR 275/99, dalla Legge 144/99, dal D.Lgs 300/99 e relativo Regolamento attuativo, è ormai da tempo in atto un processo di integrazione tra la scuola autonoma e gli enti locali, attraverso un sistema di relazioni territoriali complesso, nel quale intervengono una pluralità di soggetti, istituzionali e non;
- il processo riformatore risponde alle aspettative di un sistema formativo vicino alle esigenze locali, attento alle prospettive di inserimento sociale e professionale dei giovani, rispondente alle esigenze delle comunità e delle necessità conoscitive, per l'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle scuole, degli Enti locali e dello Stato;

- occorre favorire accordi e progetti di relazioni per l'arricchimento dell'offerta formativa, la lotta all'insuccesso e alla dispersione, lo sviluppo dell'integrazione tra istruzione e formazione, i Piani Integrati di Area, la sperimentazione della riforma, l'adempimento del diritto / dovere all'istruzione, l'educazione degli adulti, l'erogazione agli studenti e alle famiglie di servizi informativi e di orientamento;
- occorre costituire un sistema informativo per la valutazione e autovalutazione delle scuole e del sistema scolastico che serva: alle scuole per individuare le criticità del sistema scolastico e consentire loro la progettazione di interventi efficaci; agli Enti locali per canalizzare le risorse di investimento nei settori di loro competenza, verso progetti efficaci per il miglioramento della qualità del servizio scolastico; al sistema formativo nel suo complesso per lo scambio di informazioni e di esperienze;
- le istituzioni locali e le autonomie scolastiche della provincia convergono sulla necessità di cooperare con politiche e comportamenti condivisi e coerenti, in una logica di collaborazione e nell'ottica dei principi di partenariato, sussidiarietà, complementarità, perequazione e compartecipazione, per la qualificazione del sistema scolastico locale e dell'intero territorio;
- la nuova situazione che la recente normativa è andata delineando potrà risultare tanto più efficace e produttiva quanto più verranno sostenute le operazioni di decentramento, di cooperazione e di supporto ai nuovi compiti, anche di carattere amministrativo, connessi all'autonomia delle istituzioni scolastiche e alla gestione dell'obbligo scolastico e formativo;
- in tale prospettiva occorre facilitare la concertazione e la condivisione tra i soggetti tradizionali e quelli "nuovi" del sistema scolastico, adottando una metodologia di rete interistituzionale in grado di offrire, in un rapporto paritetico di compartecipazione, supporti professionali alle scuole e ai soggetti che con essa interagiscono;
- in provincia di Grosseto è già in atto la sperimentazione di iniziative e di servizi di supporto all'autonomia scolastica, che realizzano la nuova modalità di rapporto tra scuola e territorio e hanno l'obiettivo di agevolare l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

tenuto conto inoltre che

- la L.R. 32/2002 e relativo Piano di Indirizzo (sopra richiamati) prevedono la costituzione, presso le Province, degli Osservatori Scolastici Provinciali, come articolazioni del Sistema informativo Scolastico Regionale, ovvero anagrafi e banche dati relative alla popolazione scolastica provinciale, in grado di fornire i dati necessari alla programmazione e attuazione di tutti gli interventi in materia scolastica e formativa di competenza della Regione stessa e degli Enti locali, oltre che dello stesso sistema scolastico;
- ad oggi – anche sulla base del quadro di integrazione tra i sistemi della scuola, della formazione e del lavoro, delineato dalla citata L.R. 32/2002 e relativi strumenti attuativi, ma soprattutto delle competenze sempre più consistenti in materia di istruzione che sono state trasferite, o sono in corso di trasferimento, dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali – si rende indispensabile una funzione dell'Osservatorio Scolastico Provinciale quale banca dati utile allo sviluppo di tutte le azioni di competenza della Provincia in materia di istruzione e in particolare di “diritto / dovere all'istruzione e formazione”, nonché utile a soddisfare tutte le richieste di informazioni che provengono dal sistema informativo scolastico regionale;
- le specifiche competenze dell'Osservatorio Scolastico Provinciale (OSP) sono definite dalla Regione come di seguito indicato:
 - a. raccolta dalle istituzioni scolastiche provinciali dei dati inerenti tutti i loro alunni, alle scadenze indicate, sia per le finalità connesse al diritto / dovere all'istruzione che per tutte le altre azioni di competenza della Regione e degli enti locali (programmazione della rete scolastica, edilizia scolastica, diritto allo studio e prevenzione dell'abbandono, eccetera);

- b. passaggio dei dati relativi ad alunni provenienti da altre province toscane agli Osservatori che in esse operano;
- c. raccolta dai Comuni della propria provincia delle leve relative al diritto / dovere all'istruzione ed incrocio delle informazioni con la banca dati scolastica, al fine di verificare eventuali evasioni;
- d. passaggio dei dati generali alla Regione e, limitatamente al "diritto / dovere", ai Centri Provinciali per l'impiego, compresi quelli di coloro che intendono assolvere l'obbligo nei percorsi di formazione professionale e di apprendistato;
 - il flusso dei dati si basa sul rapporto che nel territorio si instaura con le autonomie scolastiche e solo tale rapporto diretto può consentire di avere una banca dati alimentata con continuità e con informazioni complete, corrette e standardizzate;
 - occorre quindi garantire oggi, nel nuovo quadro normativo, il funzionamento di una struttura che assicuri continuità e attendibilità dei flussi informativi sul sistema scolastico per agevolare il coordinamento istituzionale a livello territoriale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo e ne specificano finalità e obiettivi.

Art. 2 Finalità e oggetto del Protocollo

Le istituzioni firmatarie del presente atto convergono sull'opportunità di mettere a disposizione i dati di propria competenza e di coordinare i flussi informativi e l'attività della rete denominata "Osservatorio Scolastico Provinciale" (di seguito indicata come OSP) per assolvere alle funzioni indicate in premessa, con lo scopo di fornire ai convenzionati le informazioni e le tecniche di indagine utili per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Le parti, in attuazione della convenzione a suo tempo stipulata tra Ministero dell'Istruzione e Regione Toscana l'11 aprile 2000, per la realizzazione del Sistema Informativo Scolastico Regionale, si impegnano anche a produrre e a scambiarsi analisi che consentano di approfondire la conoscenza dei rapporti tra scuola e società e che siano efficace supporto agli interventi in merito ai seguenti temi:

espletamento dell'obbligo scolastico e formativo (ovvero del diritto / dovere di istruzione, secondo quanto previsto dal il D.Lgs 76/2005, che riunifica l'obbligo scolastico e quello formativo); dispersione scolastica; mobilità territoriale; integrazione tra sistema scolastico e sistema della formazione professionale; percorsi ed esiti scolastici; studenti figli di famiglie immigrate; studenti portatori di handicap; diritto allo studio; educazione degli adulti; programmazione dell'offerta formativa.

Art. 3 Doveri ed obblighi delle parti

Al fine del raggiungimento degli obiettivi condivisi con il presente protocollo, i firmatari si impegnano a garantire quanto segue:

1) Le Istituzioni scolastiche si impegnano a:

- a) garantire l'afflusso e lo scambio di tutte le informazioni in proprio possesso, relative agli iscritti, al successo scolastico e all'attività di organizzazione e di programmazione didattica, che verranno forniti all'Osservatorio in base alle esigenze condivise;

- b) far partecipare il personale addetto alla gestione dei dati previsti dalla presente convenzione alle iniziative di formazione ritenute necessarie per la buona gestione dei dati;
- c) collaborare per tendere, nei tempi che risulteranno più opportuni e senza aggravio delle procedure operative delle scuole stesse, ad utilizzare per i dati di interesse dell'OSP i pacchetti gestionali che rendano possibile l'estrazione dei dati così come previsto dai tracciati record del MIUR, utilizzati come modello dall'OSP medesimo; e nel frattempo, nel caso di uso di pacchetti diversi, a concordare le procedure di estrazione delle informazioni per la banca dati provinciale;
- d) comunicare anche all'OSP le segnalazioni degli alunni in età di diritto / dovere segnalati al centro per l'Impiego.

2) la Provincia di Grosseto si impegna a garantire il funzionamento dell'Osservatorio e, in modo particolare, quanto di seguito specificato:

- a) assicurare, al suo interno, all'Osservatorio una sede per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati provenienti dalle scuole, nonché dei dati e delle informazioni in proprio possesso relativi alla popolazione scolastica e alle strutture di competenza; sede che, sia nelle caratteristiche strutturali che nelle relative modalità di gestione, dovrà possedere i requisiti per garantire la tutela dei dati personali, secondi quanto previsto dalla vigente normativa, ed in particolare dal D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali");
- b) destinare almeno due unità di personale a tempo pieno per lo svolgimento dei compiti dell'OSP;
- c) garantire il funzionamento dell'Osservatorio per la raccolta, l'analisi, lo studio, l'elaborazione e la gestione statistico-informatica dei dati quantitativi e qualitativi;
- d) consentire l'accesso ai dati da parte dei convenzionati, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4;
- e) curare la diffusione e la divulgazione dei dati raccolti ed elaborati tra tutti gli enti e gli operatori interessati, nel rispetto della normativa vigente;
- f) istituire e rendere operativo un gruppo di lavoro interistituzionale, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti convenzionati, con funzioni tecniche di coordinamento e programmazione.

3) I Comuni si impegnano a:

- a) garantire, in formato elettronico da concordare con l'OSP, il flusso aggiornato dei dati relativi ai cittadini residenti nei loro territori, per le fasce di età soggette al diritto / dovere all'istruzione e formazione, così da evidenziare gli eventuali casi di evasione;
- b) indicare e fornire soluzioni diverse da quanto previsto al precedente comma, qualora più convenienti, purché tecnicamente praticabili;
- c) favorire la trasmissione dei dati e delle informazioni relative alle scuole di competenza.

4) l'Ufficio scolastico provinciale (CSA), si impegna a:

- a) favorire l'integrazione tra l'OSP e gli eventuali servizi di supporto didattico e amministrativo presenti sul territorio;
- b) garantire il collegamento telematico ed organizzativo con analoghe esperienze che si svilupperanno sul territorio regionale, nelle quali siano coinvolti direttamente gli altri Uffici scolastici provinciali, in modo da consentire lo scambio di esperienze, di informazioni e di dati tra territori diversi, utile per la conoscenza e lo scambio di dati relativi alla mobilità extraprovinciale;
- c) favorire la trasmissione di dati e documenti tra le scuole del sistema e tra queste e le autonomie locali.

Art. 4

Funzioni e compiti dell'Osservatorio scolastico provinciale

L'OSP è a tutti gli effetti una struttura di servizio "dei" e "per" i soggetti firmatari del presente protocollo e per tutti quelli che, a livello locale, regionale e nazionale, hanno competenza istituzionale alla conoscenza del sistema scolastico provinciale.

In quanto tale, nel rispetto delle vigenti norme di legge, può, per i fini istituzionali previsti nella normativa stessa, fornire informazioni contenute nella banca dati in suo possesso.

I trattamenti di tipo statistico non nominativi che l'OSP elaborerà su tali dati non sono soggetti a vincoli e saranno portati a conoscenza dei membri della rete costituita con il presente protocollo annualmente, mediante rapporto scritto appositamente predisposto.

Oltre al rapporto annuale, l'OSP elaborerà informazioni e report personalizzati su specifica richiesta dei soggetti firmatari; richieste di soggetti diversi potranno di volta in volta essere valutate ed eventualmente accolte, in relazione alle loro finalità.

Le funzioni, i compiti e le procedure dell'OSP, finalizzate all'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative in materia di istruzione di cui al D.Lgs 112/1998, art. 138 e 139, sono quelle indicate nella normativa regionale richiamata in premessa (L.R. 32/2002 e relativo Piano Generale di Indirizzo, comprese le successive modifiche e integrazioni) e riassunte nella premessa al presente protocollo.

Art. 5 Conferenza dei servizi

I firmatari della presente convenzione costituiti in rete si riuniranno annualmente in Conferenza di servizi, per definire gli obiettivi dell'OSP ed eventualmente rinnovare l'organismo di coordinamento e programmazione di cui all'articolo 3, punto 2.f.

Art. 6 Diritti delle parti

A seguito della stipula del presente protocollo i firmatari, fermo restando quanto previsto dal precedente art.3, acquisiscono i seguenti diritti:

1) le Istituzioni scolastiche potranno:

- a) utilizzare l'OSP per il supporto all'esercizio delle competenze e delle decisioni del Dirigente scolastico e degli organi collegiali della scuola;
- b) disporre di copia del materiale pubblicato dall'Osservatorio;
- c) utilizzare i dati raccolti per le esigenze di programmazione didattica e gestionale dell'Istituto;
- d) utilizzare i dati dell'OSP per gli adempimenti relativi al diritto / dovere all'istruzione e formazione;

2) la Provincia di Grosseto:

- a) avrà la proprietà esclusiva dei programmi informatici prodotti o elaborati dall'Osservatorio per la raccolta, il controllo e l'elaborazione dei dati;
- b) potrà utilizzare i dati nella forma grezza e nella forma elaborata, provenienti dalle scuole e trattati dall'Osservatorio, per esigenze di programmazione e di studio inerenti le proprie competenze istituzionali;
- c) potrà svolgere indagini e commissionare analisi per conto degli enti convenzionati secondo il programma annuale di attività di cui all'articolo 5, previo accertamento delle disponibilità di bilancio.

3) I Comuni firmatari potranno:

- a) richiedere all'OSP l'elenco dei cittadini residenti nel proprio territorio frequentanti le scuole della provincia di Grosseto, al fine di verificare l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione, secondo quanto previsto dal D.Lgs 76/2005,

- b) richiedere i dati sulla mobilità scolastica, sulla scelta di indirizzo di studio, di successo scolastico e di quanto di loro pertinenza, in particolare tutti i dati utili all'esercizio delle proprie funzioni in base a quanto previsto dal D.lgs. 112/98, in forma di analisi statistica.

4) Il CSA di Grosseto potrà:

- a) richiedere all'OSP il supporto conoscitivo dei dati per tutte le operazioni di sua competenza.

Art. 7

Durata e scadenza della convenzione

Il presente Protocollo ha decorrenza immediata dalla firma e durata triennale a decorrere dalla firma medesima.

Potrà essere tacitamente rinnovato con l'accordo delle parti, fatte salve eventuali modifiche che si rendessero necessarie e che verranno eventualmente approvate dalla Conferenza dei Servizi di cui all'art.5.

Art 8

Oneri

Gli oneri per l'HW e il SW del sistema informativo provinciale, nonché per il personale addetto alla raccolta e al trattamento dei dati saranno a carico della Provincia, e potranno essere annualmente definiti anche in relazione alle competenze istituzionali, ai rapporti e alle convenzioni in atto tra Stato, Regione, ed Enti locali, compatibilmente con le risorse dei rispettivi bilanci.

Tutte le eventuali spese inerenti la stipula del presente atto sono a carico della Provincia.

Art. 9

Registrazione

La presente scrittura privata, completa e fedele espressione della volontà delle parti che l'approvano, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Grosseto li **23/3/2006**

Firmato in originale da:

- Provincia di Grosseto;
- Ufficio Scolastico Provinciale (ex CSA/MIUR);
- Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia.